

OGGETTO: Circolare n. 22 2010

Seregno, li 13 dicembre 2010

SISTRI SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Con la presente seconda circolare informativa desideriamo aggiornare le aziende circa l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Il SISTRI è il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e sostituisce, per i soggetti obbligati, gli attuali registri di carico e scarico, formulari e MUD, attraverso l'utilizzo dei dispositivi elettronici previsti dal Decreto. Con tale strumento i soggetti obbligati comunicheranno le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività. Il SISTRI ha tra le proprie finalità quella di garantire la tracciabilità dei rifiuti in tempo reale, dalla produzione alla destinazione, ed è gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela e l'Ambiente. Le informazioni del sistema saranno rese disponibili agli organi di sorveglianza e di controllo preposti.

SOGGETTI ALL'ISCRIZIONE

I principali **obbligati** ad utilizzare il sistema elettronico SISTRI a decorrere dal 01/01/2011 sono:

- i produttori iniziali di **rifiuti pericolosi** (qualunque sia il numero dei dipendenti), compresi quelli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi (di cui all'art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/2006);
- le imprese e gli enti produttori iniziali di **rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 (ovvero rifiuti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) **con più di 10 dipendenti**;

Possono quindi iscriversi **facoltativamente** al SISTRI:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui sopra che hanno fino a 10 dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/2006 (trasporto "in conto proprio" dei propri rifiuti non pericolosi).

SEMPLIFICAZIONI:

I seguenti soggetti obbligati:

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi (art. 212 comma 8 D. Lgs. 152/2006);
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. con un volume d'affari annuo non superiore a 8.000 € e che producono rifiuti pericolosi;
- i soggetti non obbligati al sistema SISTRI, ma che vi possono aderire su base volontaria;
- i soggetti la cui produzione annua non eccede le 10 ton di rifiuti non pericolosi e le 2 ton di rifiuti pericolosi; possono adempiere agli obblighi definiti dal Decreto 17/12/2009 attraverso le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale interessate e le loro articolazioni territoriali o società di servizi di diretta emanazione delle medesime società. La delega a tali soggetti può essere effettuata da parte delle imprese solo dopo l'iscrizione al SISTRI.

ISCRIZIONE

I soggetti obbligati per poter accedere e quindi operare con il sistema SISTRI devono:

1. iscriversi al SISTRI
2. dotarsi dei dispositivi elettronici previsti dal Decreto 17/12/2009.

1) Modalità di iscrizione

Per effettuare l'iscrizione al SISTRI è previsto un apposito modulo. Le modalità sono le seguenti:

- Modalità on line (tramite collegamento alla sezione del portale SISTRI: www.sistri.it);
- Modalità via fax (inoltrando dello specifico modulo di iscrizione al n. 800 05 08 63);
- Telefonicamente (comunicazione dei dati previsti nel modulo di iscrizione al n. verde 800 00 38 36).

Entro 48 ore SISTRI comunica ad ogni operatore l'avvenuta ricezione dei dati ed il numero di pratica assegnato.

2) Il sistema elettronico

Il sistema elettronico si basa sull'acquisizione e quindi sull'utilizzo da parte dei soggetti obbligati di:

Una chiavetta **USB** come registro elettronico

Il dispositivo consente l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al SISTRI, la trasmissione dei dati, la firma elettronica delle informazioni fornite e la memorizzazione delle stesse. Ogni dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati a tre persone fisiche identificate in fase di iscrizione come "delegati" (i soggetti ai quali sono delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti e dei dati inseriti nelle schede SISTRI) per le procedure del Decreto.

Deve essere richiesto da parte dell'Operatore un supporto USB per ciascuna unità locale.

La **BLACK BOX** per il trasporto dei rifiuti

Il dispositivo elettronico di bordo di ciascun automezzo per il trasporto dei rifiuti (Black Box) è in grado di interagire con il sistema SISTRI attraverso il dispositivo USB. Esiste un solo dispositivo USB utilizzabile con ogni Black Box (che corrisponde a quello impiegato nella procedura di attivazione della Black Box stessa). La Black Box è provvista di GPS e SIM telefonica, a bordo di ciascun mezzo autorizzato al trasporto dei rifiuti. Essa è necessaria per monitorare il percorso del veicolo nella fase di trasporto dei rifiuti.

I dispositivi USB sono distribuiti, a seguito dell'iscrizione, da: (i) le sedi provinciali delle C.C.I.A.A. di competenza dell'unità locale dell'operatore, che provvedono alla consegna dei dispositivi agli operatori non iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali; (ii) le Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi, delegate con apposita convenzione dalle C.C.I.A.A.;

Per le aziende che effettuano il trasporto dei rifiuti viene data l'indicazione del periodo temporale entro cui procedere all'installazione della **Black Box**, vengono forniti l'elenco delle autofficine autorizzate alla installazione stessa ed il modulo per il ritiro delle black box presso l'autofficina designata dall'Operatore.

Sono infatti le sezioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali che contatteranno le autofficine indicate dai trasportatori per richiedere l'appuntamento per l'installazione. Il SISTRI consegnerà quindi le Black Box direttamente alle autofficine autorizzate designate.

La distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle Black Box sui mezzi presso le autofficine autorizzate dal SISTRI devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l'operatività del sistema.

Tutti i dispositivi sono di proprietà di SISTRI e sono affidati agli operatori in comodato d'uso.

Nei casi in cui si verifichi la sospensione o la cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi elettronici previsti da SISTRI (modifica dei soggetti giuridici a cui sono stati assegnati, variazioni societarie, ...), gli operatori dovranno darne comunicazione al SISTRI via telefax entro 72 ore dalla data di comunicazione al Registro Imprese e provvedere nei successivi 10 giorni lavorativi alla restituzione dei dispositivi elettronici. Il decreto disciplina anche le procedure a cui attenersi a seguito di variazioni societarie con nuovo acquirente dell'azienda o del ramo d'azienda o le variazioni dei dati identificativi dell'impresa o dei delegati per le procedure del sistema.

COSTI

Per la costituzione ed il funzionamento del SISTRI è a carico dei soggetti obbligati il pagamento di un contributo annuale. Il contributo è definito in modo articolato per ciascuna categoria di soggetti obbligati (Allegato II del Decreto 17/12/2009 e DM 9 luglio 2010).

Per il Produttore di rifiuti il contributo è dovuto per ciascuna unità locale ed, eventualmente, per ciascun dispositivo USB proprio di ogni unità operativa all'interno della medesima unità locale.

Le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti ("c/proprio" art. 212 comma 8 D. Lgs. 152/2006) versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza ed il contributo in base al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.

Il contributo è relativo all'anno solare di competenza e per il 2010 deve essere versato entro le medesime scadenze previste per l'iscrizione. Per gli anni successivi il contributo deve essere versato entro il 31 gennaio dell'anno al quale il contributo si riferisce.

GUIDA ALL'USO DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI

Il dispositivo **USB** è l'elemento di autenticazione e memorizzazione, da utilizzare in accoppiamento alla Black Box.

Il dispositivo USB viene utilizzato: (i) da parte dei delegati per effettuare l'accesso al Sistri e per firmare le schede del Registro Cronologico e le schede Sistri Area Movimentazione, (ii) da parte dei conducenti per effettuare l'accesso al Sistri, per segnalare la presa in carico dei rifiuti presso i produttori/detentori, per avvia-

re il tracciamento del viaggio, tramite inserimento nella Black Box e per segnalare la consegna del carico di rifiuti presso l'impianto di gestione dei rifiuti.

Il dispositivo **Black Box** per il trasporto dei rifiuti è in grado di interagire con il sistema Sistri attraverso il dispositivo USB.

COME FUNZIONA

Il **Registro Cronologico** sostituisce per gli iscritti al Sistri il Registro di Carico e Scarico previsto dall'art. 190 del Dlgs 152/2006. E' un documento informativo che risiede nel server del Sistri. Ai fini di renderlo disponibile all'autorità di controllo gli utenti hanno comunque l'obbligo di salvare una copia del file del registro sul proprio computer.

La "**Scheda Sistri Area Movimentazione**" è un documento informatico costituito da varie sezioni che andranno compilate e firmate dai diversi soggetti che intervengono nelle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti: produttore, trasportatore e destinatario. Inizialmente il produttore/detentore dei rifiuti configura una nuova "Scheda Sistri Area Movimentazione" e inserisce le informazioni relative al rifiuto. Dopo aver apposto la firma elettronica, la scheda potrà essere visualizzata dal trasportatore e dal gestore indicati dal produttore. Oltre che al formato elettronico la "Scheda Sistri Area Movimentazione" dovrà essere stampata anche su carta in modo che accompagni il rifiuto in tutte le fasi di gestione. La "Scheda Sistri Area Movimentazione" sostituisce l'emissione del formulario identificativo del rifiuto.

ESEMPI DI MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI

a) Produttore e Trasportatore iscritti al Sistri

- 1) Il Produttore dei rifiuti ne registra la presa in carico compilando per la parte di sua competenza la "Scheda Sistri Area Movimentazione" entro 10 giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi;
- 2) Il delegato dell'impresa di trasporto prima dell'inizio del trasporto compila per la parte di sua competenza la "Scheda Sistri Area Movimentazione"

b) Produttore non iscritto al Sistri

- 1) Il Produttore dei rifiuti (non pericolosi) con meno di 10 dipendenti provvede alla compilazione del Registro di Carico e Scarico previsto dall'art. 190 del Dlgs 152/2006 entro 10 giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi;
- 2) Il delegato dell'impresa di trasporto accede al Sistri prima dell'inizio del trasporto compila la parte di sua competenza della "Scheda Sistri Area Movimentazione" inserendo anche i dati relativi al produttore e ai rifiuti da trasportare

c) Produttore e trasportatore non iscritti al Sistri

- 1) Il Produttore dei rifiuti (non pericolosi) con meno di 10 dipendenti provvede alla compilazione del Registro di Carico e Scarico previsto dall'art. 190 del Dlgs 152/2006 entro 10 giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi;
- 2) Accompagna il trasporto con il formulario di identificazione di cui all'art. 193 o 184 c. 3 lett c), d) e g del Dlgs 152/2006 e compila il registro di carico e scarico di cui all'art. 190 stesso decreto.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Studio Contrino